



OGGETTO: APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DELLA LOCAZIONE OPERATIVA DEL SOFTWARE ROCKET TERMINAL EMULATOR DI SOGEI – ID 2380

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;

CHIARIMENTI

1) Domanda

Gentili Signori, in relazione alla voce del Capitolato Tecnico “L’emulazione fornita dall’applet dovrà essere compatibile anche con le OSA-Express feature ospitate su elaboratori IBM Mainframe classe Z (Zec12, Z13 e successivi)”, si vuole sottolineare che la funzione di “Express Logon” è compatibile con il Software, quando lo stesso viene gestito nella sua versione ‘Desktop’, poiché i ‘certificati’ di accesso rapido devono essere installati sul desktop di ogni utente interessato affinché questo tipo di accesso sia garantito. Si chiede conferma di questa opzione, poiché non sarebbe architetturealmente possibile gestire gli stessi ‘certificati’ via Web. Distinti saluti

Risposta

Così come indicato nel capitolato e con le stesse modalità di utilizzo attuali, si conferma che il prodotto di emulazione dovrà essere compatibile anche con le OSA-Express feature ospitate su elaboratori IBM Mainframe classe Z (Zec12, Z13 e successivi).

2) Domanda

Gentili Signori, con la presente chiediamo conferma: 1) che l’art. 15 S delle Condizioni Speciali di Contratto richiami la clausola risolutiva contenuta nell’art. 17 G comma 1 e non nell’art. 17 S, richiamato quest’ultimo per mero errore materiale; 2) che il secondo comma dell’art. 15 S sia un errore in quanto la disciplina sulla nomina del Fornitore a Responsabile o sub responsabile del trattamento dei dati personali, applicabile al contratto, è quella prevista dall’art. 16 G delle Condizioni Generali e dall’art. 16 del Capitolato d’oneri; 3) che i punti 7 e 8 a pag. 18 del Capitolato d’oneri siano alternativi tra loro, in particolare che la garanzia fideiussoria provvisoria sotto forma di documento informatico possa essere corredata dalla sola "dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante" e non anche da "autentica della sottoscrizione". In attesa di cortese riscontro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

Risposta

Si conferma il primo quesito.

Con riguardo al secondo si conferma e si sottolinea come richiesto che il comma 2 dell’art. 15S è da intendersi come refuso non essendo previsto trattamento dei dati personali per la presente procedura.

Con riguardo al terzo quesito si conferma che i punti 7) e 8) che si riferiscono rispettivamente all’autentica della sottoscrizione del garante e alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante sono alternative.